

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 29/07/2025

FATTO

Il 16.10.2020 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nel febbraio 2025, in corrispondenza della rata n. 50. Con ricorso del 7.5.2025, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata ex art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 2.135,00 euro, oltre a interessi, nonché il rimborso delle spese di assistenza professionale, che non quantifica.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce la non rimborsabilità, stabilita chiaramente nel contratto, delle spese di istruttoria e dei costi per l'intermediario del credito, oltre che degli oneri erariali. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-*sexies* t.u.b.).

2. Il Collegio rileva anzitutto che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del t.u.b.



3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

4. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

5. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano dovuti, in relazione all'estinzione del finanziamento *de quo*, gli importi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,39%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,69%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	oneri rete distributiva (up front)	€ 2.961,56	€ 1.727,58	<input type="radio"/> € 1.086,70	<input type="radio"/>		€ 1.086,70
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 700,00	€ 408,33	<input type="radio"/> € 256,85	<input type="radio"/>		€ 256,85
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.344
interessi legali						no	

7. Non è invece meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, peraltro nemmeno quantificate, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.344,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI